



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 294/2025/DG

Il giorno 28/03/2025

Il Direttore Generale

Marco Bosio

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SPONSORIZZAZIONE
DI ATTIVITA' FORMATIVE"**

Nessun onere previsto

Fascicolo Generale n°: **1.4.13 – 00002/2025**

Struttura: S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane – S.S. Formazione

Il Responsabile del Procedimento: **Franco Dell'Acqua**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11.08.2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

VISTA, altresì, la Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10.12.2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO che la ASST Rhodense con decorrenza 01.01.2016 è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera G. Salvini;

PREMESSO che il Responsabile del procedimento ritiene opportuno richiamare quanto segue:

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative in materia di formazione continua per il personale operante presso le Strutture Sanitarie ed in particolare gli artt. 16 bis e successivi del D. Lgs. 502/1992, quale strumento finalizzato all'adeguamento delle conoscenze professionali nell'arco della vita lavorativa;

RICHIAMATI, altresì, i successivi provvedimenti adottati dalla competente Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia in materia di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM da parte di Enti formatori;

PRESO ATTO che il DDG di Regione Lombardia n. 17410 del 15/12/2021 conferma l'accreditamento standard al sistema lombardo ECM-CPD fino al 31 dicembre 2025 al provider ECM "ASST Rhodense" con sede in Garbagnate Mil.se (MI) e la denominazione nel sistema gestionale ECM con il codice n. 7159;

TENUTO CONTO di quanto disposto dalle vigenti disposizioni contrattuali collettive, tra l'altro, nel merito dei processi di formazione continua e aggiornamento professionale del personale sia per l'area della dirigenza, sia per l'area del comparto;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 36/2023 del 31 marzo 2023 ed in particolare gli artt. art. 134 comma 4 (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato), art. 94 (Cause di esclusione

automatica), art. 95 (Cause di esclusione non automatica) e art. 98 (Illecito professionale grave), art. 16 (Conflitto di interessi);

PRESO ATTO degli "Indirizzi e raccomandazioni in tema di sponsorizzazioni da PFA" di Regione Lombardia, finalizzati alla promozione della trasparenza e della legalità, all'omogeneizzazione delle procedure e dei controlli per tutte le Aziende del Sistema Sanitario Regionale e all'armonizzazione degli interventi con le indicazioni delle autorità nazionale e regionale Anticorruzione;

RITENUTO pertanto opportuno, sulla scorta della normativa sopra richiamata, predisporre un Regolamento per disciplinare le procedure e le attività da seguire per una corretta gestione delle sponsorizzazioni di attività formative accreditate, e non, ai fini ECM, e la partecipazione sponsorizzata dei dipendenti della ASST Rhodense ad eventi formativi esterni all'azienda, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, imparzialità, economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO del testo del Regolamento in parola, composto da n° 6 articoli e 5 allegati, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i. il parere del Direttore Sanitario e, vista la L. R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di approvare** il Regolamento Aziendale per la sponsorizzazione di attività formative, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di dare atto** che il citato regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'ASST Rhodense;
- 3. di dare anche atto** che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni interne della ASST Rhodense relative alla materia ivi trattata;
- 4. di prendere atto** che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda;

- 5. di dare atto** che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento, il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze, così come individuate nel P.O.A.S. aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (*)

(Paola Bianco)

IL DIRETTORE SANITARIO (*)

(Giorgia Saporetti)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO (*)

(Emiliano Gaffuri)

IL DIRETTORE GENERALE (*)

(Marco Bosio)

**Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

S.S. FORMAZIONE

02 99430.2142/2147/2159

ufp@asst-rhodense.it

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE

Sommario

Premessa	3
Oggetto e finalità	3
Definizioni	3
Normativa	4
Principi generali	5
1. Sponsorizzazione di eventi formativi organizzati dall'ASST Rhodense	5
1.1 Acquisizione di sponsorizzazione e scelta dello Sponsor	5
1.2 Valutazione delle proposte e accettazione della sponsorizzazione.....	5
1.3 Attività e responsabilità del Provider	6
1.4 Attività e responsabilità dello Sponsor.....	6
1.5 Stipula del contratto di sponsorizzazione.....	7
1.6 Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l'evento	7
1.7 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione	7
1.8 Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali.....	7
1.9 Inadempienze.....	8
1.10 Verifiche e controlli	8
1.11 Recesso	8
1.12 Tutela dei marchi	8
1.13 Trattamento dei dati personali	8
1.14 Partner	8
2. Iniziative formative, sponsorizzate da terzi limitatamente ai costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio.....	9
2.1 Invito sponsorizzato	9
2.2 Individuazione del dipendente	9
2.3 Procedura di autorizzazione.....	9
2.4 Modalità di partecipazione	10
2.5 Oneri delle sponsorizzazioni individuali	10
3. Partecipazione a congressi o eventi sponsorizzati in qualità di docente/relatore/tutor/moderatore	10
4. Abrogazioni	10
5. Norme di rinvio	10
6. Entrata in vigore.....	10
<i>Allegato 1 - Avviso pubblico per la ricerca di soggetti disponibili alla sponsorizzazione di attività formative</i>	<i>11</i>
<i>Allegato 2 - Offerta di sponsorizzazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Allegato 3 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla sponsorizzazione di un evento formativo artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023</i>	<i>16</i>
<i>Allegato 4 – Contratto di sponsorizzazione tra provider e sponsor</i>	<i>19</i>
<i>Allegato 5 - Autocertificazione assenza conflitto di interessi</i>	<i>27</i>

Premessa

La formazione e l'aggiornamento dei professionisti non possono essere offerti e fruiti nell'ambito del SSN, se non con caratteristiche di obiettività ed indipendenza. Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) devono, pertanto, conformare i propri comportamenti ai principi di:

- correttezza ed efficacia del sistema, attraverso il raggiungimento di scopi esclusivamente formativi e di aggiornamento da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, che hanno l'obbligo di perseguire prioritariamente l'interesse pubblico;
- progettualità, relativamente alle modalità di finanziamento, con l'obiettivo di giungere a forme di collaborazione stabili, leali e proficue tra organismi pubblici, soggetti erogatori di attività ECM e soggetti finanziatori privati;
- trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi della L. n. 241/1990 art. 1, comma 1 ter.

Nell'offerta e nella fruizione di attività formative non devono verificarsi condizioni di conflitto di interesse.

L'ASST Rhodense, in qualità di Provider del sistema ECMCPD di Regione Lombardia, progetta, accredita ed eroga eventi formativi garantendo che l'attività formativa sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti e indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti, al fine di ottenere una migliore pratica clinica, tecnica, assistenziale basata sulle più aggiornate evidenze scientifiche. Pertanto, il ricorso allo strumento della sponsorizzazione nell'ambito della formazione, che consente all'Azienda di disporre di ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attività formativa, deve essere necessariamente disciplinato allo scopo di evitare l'insorgenza di condizioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le seguenti attività:

- sponsorizzazioni di attività formative, accreditate, e non, ai fini ECM;
 - partecipazione sponsorizzata dei dipendenti dell'ASST Rhodense ad eventi formativi esterni all'azienda;
- Le attività di sponsorizzazione devono mirare a:
- innovazione dell'organizzazione e migliore qualità dei servizi istituzionali;
 - perseguimento di interessi pubblici;
 - realizzazione di maggiori economie;
 - risparmio di spesa.

Definizioni

- **“Sponsor”**: nel settore della sanità pubblica, è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un provider ECM mediante contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio marchio e/o per i propri prodotti;
- **“Sponsee”**: è l'ASST Rhodense, la quale è titolare dei benefici economici derivanti dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione;
- **“Contratto di sponsorizzazione”**: si intende un contratto mediante il quale l'ASST Rhodense (*sponsee*) offre nell'ambito delle proprie iniziative ad un terzo (*sponsor*), che si obbliga a finanziare in tutto o in parte l'iniziativa, la possibilità di pubblicizzare e/o promuovere la propria immagine;
- **“Sponsorizzazione”**: si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, corrispettivo in denaro o altre utilità proveniente all'ASST Rhodense da parte di terzi nell'ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione di cui alla definizione precedente;
- **“Sponsorizzazione pura”**: si intende l'impegno dello sponsor nei confronti della ASST Rhodense di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);
- **“Sponsorizzazione tecnica”**: l'oggetto del contratto è l'acquisizione di servizi, forniture, direttamente a cura dello sponsor;
- **“Reclutamento”**: si intende l'invito non nominale da parte di una ditta sponsor per uno, o più dipendenti, per la partecipazione ad eventi formativi;
- **“Manifestazione d'interesse”**: è la comunicazione all'ASST Rhodense da parte di terzi della volontà e

disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;

- **“Spazio pubblicitario”**: è lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’ASST Rhodense per la pubblicità dello sponsor;
- **“Segreteria Organizzativa”**: ufficio con competenze in merito alla gestione dell’aula, della gestione logistica e tecnica di un evento formativo.
- **“Provider ECM”**: un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità e che, pertanto, è abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente crediti ai partecipanti.

Normativa

- L. 27/12/1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» - art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).
- D.lgs. 30/03/2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», art. 53 (Incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi).
- L. 16/01/2003, n. 3 «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» - art. 45 (Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria).
- D.G.R. 05/08/2004, n. 7/18575 «Linee Guida per l’attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati».
- D.G.R. n. VII/18576 del 05/08/2004 «Linee di indirizzo per l’attivazione del sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) in Lombardia» e successive modifiche ed integrazioni.
- L. 06/11/2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione».
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
- Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 «Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione» par. 2.2.3 pagg. 48 e 49 (Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni).
- Decreto della DG Welfare n. 11839 del 23/12/2015 «Il sistema lombardo di educazione continua in medicina – Sviluppo professionale continuo (EMC/CPD): indicazioni operative» (con allegato modello di contratto sponsorizzazioni).
- Delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016 «Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016» pag. 85 e ss.
- Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
- D.lgs. n. 36/2023 «Codice dei contratti pubblici» - art. 134 comma 4 (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato), art. 94 (Cause di esclusione automatica), art. 95 (Cause di esclusione non automatica) e art. 98 (Illecito professionale grave), art. 16 (Conflitto di interessi).
- Delibera ANAC n. 358 del 29/3/2017 «Linee Guida per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale» par. 6 (Conflitto di interessi).
- Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 2.2.2017.
- Decreto DG Welfare n. 19355 del 21/12/2018 «Approvazione del Manuale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM-CPD Regione Lombardia».

Principi generali

Gli eventi formativi possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti dell'evento.

Il conflitto di interessi è ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l'interesse primario consistente nell'obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute connessa al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).

1. Sponsorizzazione di eventi formativi organizzati dall'ASST Rhodense

Oggetto della sponsorizzazione può essere qualsiasi evento formativo inserito nel Piano Formativo Aziendale (PFA) deliberato annualmente dall'ASST Rhodense o altra attività extrapiano, autorizzata dal Comitato Scientifico e dalla Direzione Strategica. La sponsorizzazione può prevedere una copertura totale, o parziale, degli oneri finanziari di una o più attività.

1.1 Acquisizione di sponsorizzazione e scelta dello Sponsor

L'istituto della sponsorizzazione è disciplinato dall'art. 134 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, comma 4: per l'affidamento di contratti, di valore superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa), deve essere pubblicato un avviso per almeno 30 giorni con il quale l'ASST Rhodense rende nota la ricerca di uno o più Sponsor per iniziative, ovvero comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicandone il contenuto.

L'ASST Rhodense ritiene, per ragioni di trasparenza, di estendere questa modalità anche ad eventi di valore inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa), ma comunque superiori ad € 1.000 (IVA esclusa); in caso di importo inferiore a 40.000 €, fermo restando quanto previsto dal punto precedente, l'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni. Se invece la sponsorizzazione non supera l'importo di € 2.000 (IVA esclusa) l'ASST non procede alla manifestazione di interesse ma acquisisce direttamente dai potenziali sponsor le relative offerte.

Lo Sponsor aderente non dovrà trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023. L'ASST Rhodense sollecita le manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione di propri eventi formativi mediante un avviso pubblicato sul proprio sito internet.

L'avviso per sollecitare le manifestazioni di interesse per le sponsorizzazioni è predisposto dalla S.S. Formazione, con riferimento ai seguenti elementi essenziali (*Allegato 1*):

- descrizione dell'attività sponsorizzata;
- valore della sponsorizzazione;
- vantaggi potenziali per lo sponsor;
- obblighi generali dello sponsor;
- prestazioni principali per la veicolazione dei segni distintivi dello sponsor da parte del soggetto sponsorizzato;
- procedura per la formalizzazione del contratto.

La manifestazione di interesse, da presentarsi a cura di soggetti terzi, deve essere redatta in forma scritta, accompagnata dalle eventuali specifiche certificazioni richieste dall'avviso, redatta sulla "Offerta di sponsorizzazione" (*Allegato 2*) e inviata a mezzo mail PEC al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it.

Essa deve indicare:

- a) il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica disponibilità all'erogazione del contributo previsto nei termini e le modalità previste dall'avviso;
- b) l'accettazione delle condizioni previste dall'avviso;
- c) l'impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione.

1.2 Valutazione delle proposte e accettazione della sponsorizzazione

Le offerte saranno valutate dal Responsabile della S.S. Formazione e da un dipendente della S.C. Gestione Acquisti individuato dal Direttore di tale Struttura, di concerto con il responsabile scientifico dell'iniziativa, che

dovranno sottoscrivere dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi (art. 16 D. Lgs n. 36/2023).

In particolare, le proposte pervenute saranno valutate nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento degli operatori che hanno manifestato interesse.

Nell'espletamento della procedura, si dovrà tener conto della possibilità di acquisire anche più sponsorizzazioni per lo stesso evento, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili, modulando le forme di veicolazione dell'immagine, del logo o del marchio dello Sponsor in modo differenziato.

I potenziali Sponsor, individuati mediante le procedure disciplinate dal presente articolo, devono essere in grado di contrattare con l'ASST Rhodense. A tal fine, prima della stipulazione del contratto, l'ASST Rhodense procederà alla verifica della dichiarazione sostitutiva sull'assenza dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 (*Allegato 3*).

In caso di parere sfavorevole alla sponsorizzazione formalizzato tramite apposito verbale verrà predisposta dalla S.S. Formazione lettera formale di diniego da inviare allo Sponsor. In caso di parere favorevole alla sponsorizzazione:

- per valori superiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) verrà adottata specifica deliberazione aziendale a firma del Direttore Generale;
- per valori inferiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) verrà adottata specifica determinazione dirigenziale a cura della SS Formazione.

1.3 Attività e responsabilità del Provider

La funzione del Provider è quella di preservare la formazione da influenze di soggetti portatori di interessi commerciali. Il Provider mantiene una sua autonomia anche deontologica, per garantire il più possibile che eventi formativi non diventino il veicolo di mera promozione commerciale di un prodotto, bensì occasione per l'arricchimento scientifico dei partecipanti.

Compito del Provider è dunque quello di selezionare il programma, i docenti e i relatori assicurando che se questi ultimi afferiscono allo sponsor siano espressione della visione clinica e della ricerca dello stesso e non di quella commerciale.

Inoltre, gli organi direttivi ed i responsabili legali, scientifici, amministrativi, informatici e della qualità del Provider non possono avere legami economico-professionali con società aventi interessi commerciali in ambito sanitario (e viceversa); deve rimanere, altresì, nella sua responsabilità la gestione di tutti gli elementi condizionanti l'evento formativo (quali la grafica, il pranzo, la distribuzione del materiale promozionale etc.).

Più in dettaglio il Provider deve preservare da conflitti di interessi:

- la rilevazione dei fabbisogni formativi;
- l'individuazione degli obiettivi formativi;
- l'individuazione dei contenuti formativi;
- la definizione delle metodologie didattiche;
- la valutazione delle ricadute della formazione;
- la nomina e l'eventuale pagamento dei docenti/relatori/tutor;
- il reclutamento dei partecipanti.

Occorre assicurare, nell'ambito dell'intero processo di sponsorizzazione, il rispetto del principio di trasparenza: ogni attività amministrativa coinvolta - dai contratti alle dichiarazioni sui conflitti di interesse sino agli attestati - deve essere sempre resa conoscibile.

Nel caso in cui l'evento sia finanziato da più Sponsor, il Provider deve stipulare più contratti e, nel caso di Aziende soggette al controllo AIFA è necessario richiederne l'autorizzazione, secondo quanto prescritto dall'Agenzia stessa. Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nell'organizzazione o gestione dell'evento formativo devono sottoscrivere la dichiarazione relativa al conflitto di interessi prima che inizi l'evento.

Il Provider deve inoltre garantire la rilevazione, da parte dei discenti, mediante questionario, della qualità percepita anche relativamente alle influenze dello Sponsor; la scheda, anonima, non può comunque essere trasmessa allo Sponsor.

1.4 Attività e responsabilità dello Sponsor

Lo Sponsor è responsabile in ordine:

- dell'erogazione del corrispettivo per la sponsorizzazione ed eventualmente dell'organizzazione del servizio nel rispetto della tempistica concordata;

- del rispetto della normativa in merito a corrette forme di pubblicità e attività promozionali.

Lo Sponsor non può mai pagare direttamente relatori/docenti/tutor: il pagamento ed il reclutamento spettano al Provider. L'unico costo che può sostenere direttamente lo Sponsor è quello del viaggio e del trasporto dei relatori.

1.5 Stipula del contratto di sponsorizzazione

Sulla base dell'accettazione della sponsorizzazione, verrà redatto un contratto tra le parti come da modello allegato (*Allegato 4*).

1.6 Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l'evento

Durante lo svolgimento dell'evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo Sponsor dell'evento al di fuori dalle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi, presso spazi idonei ed individuati preliminarmente dall'Azienda. Il Provider non può organizzare o partecipare all'organizzazione di eventi non accreditati nel sistema ECM aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario. Durante lo svolgimento dell'evento è consentita l'indicazione del principio attivo dei farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l'argomento trattato.

E' vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:

- nel materiale didattico dell'evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
- nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell'evento;
- nel foglio firme di presenza o sui badge;
- nei test di valutazione dell'apprendimento;
- nella scheda della qualità percepita.

E' consentito indicare il logo dello Sponsor commerciale esclusivamente:

- a) prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento (non è consentito indicarlo durante gli intervalli) e nell'ultima pagina del materiale durevole FAD;
- b) nell'ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell'evento, in uno spazio dedicato le cui dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura *"Con la sponsorizzazione non condizionante di _____" (indicazione dell'impresa Sponsor)*;
- c) nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè di pagina;
- d) nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegnato solo all'esterno della sala in cui si svolge l'evento).

In ogni caso, l'esposizione del logo dello Sponsor non deve creare la falsa percezione o suggestione che l'evento sia organizzato dallo Sponsor e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso. Gli eventuali rappresentanti dello Sponsor commerciale ai quali è consentito l'accesso in aula (massimo 2) non possono fare ingresso in aula con elementi identificativi dell'azienda sponsor. Il pagamento della quota di partecipazione all'evento formativo, da parte dei discenti, non può essere effettuato direttamente o indirettamente allo Sponsor.

1.7 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione

L'ASST Rhodense, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con la propria attività e i propri scopi istituzionali;
- ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla propria immagine e/o alle proprie iniziative o una lesione alla propria dignità;
- la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o per motivi di opportunità generale;
- ogni altra ragione debitamente motivata;
- qualora lo Sponsor abbia in corso un contenzioso con l'ASST Rhodense;
- qualora l'oggetto di veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti violenti, politici, sessuali o di promozioni all'uso di sostanze proibite;
- qualora l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

1.8 Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali

Modalità di utilizzo dei contributi economici:

- le scelte relative all'utilizzo dei contributi economici devono essere effettuate esclusivamente dal Provider;

- il contratto deve obbligatoriamente indicare gli estremi dell'azienda commerciale che corrisponde il contributo economico;
- il Provider non potrà utilizzare il contributo economico per effettuare pagamenti di: viaggi, alloggi, onorari, spese di personale non direttamente coinvolto nell'attività ECM e spese personali;
- il Provider dovrà redigere una rendicontazione dettagliata in ordine alla destinazione del contributo economico ricevuto;
- le somme incassate dall'ASST Rhodense mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità definite nei singoli contratti. Tali proventi sono sempre e comunque finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati, alla riduzione delle spese come indicato nel presente Regolamento. Pertanto tutte le somme relative alle sponsorizzazioni confluiranno nei ricavi aziendali;
- i corrispettivi in denaro degli Sponsor dovranno essere introitati su un apposito conto economico del bilancio di competenza;
- l'ASST Rhodense provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre l'IVA, a norma di legge;
- è consentito avviare le attività previste per la realizzazione dell'evento oggetto di sponsorizzazione solo successivamente alla sottoscrizione del contratto;
- nel caso in cui l'apporto dello Sponsor consista in un contributo in denaro, l'ASST Rhodense può chiedere l'erogazione della prima tranche del contributo, pari ad almeno il 50% dell'intero importo, preliminarmente all'avvio della realizzazione delle attività progettuali, salvo diverse disposizioni previste dal bando e/o dal contratto.

1.9 Inadempienze

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

1.10 Verifiche e controlli

I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Responsabile Scientifico dell'attività e del Responsabile della S.S. Formazione, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti. Eventuali difformità devono essere tempestivamente e formalmente contestate allo Sponsor in conformità alle previsioni contrattuali.

1.11 Recesso

Per l'ASST Rhodense è possibile recedere dal contratto, nel caso in cui lo Sponsor faccia un uso improprio del nome o del logo dell'ASST Rhodense, rechi danno all'immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'azienda deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

L'eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso del contratto di sponsorizzazione è causa di risoluzione.

1.12 Tutela dei marchi

L'ASST Rhodense può definire, in relazione alla sponsorizzazione, specifiche clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

1.13 Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Titolare del trattamento dei dati è l'ASST Rhodense, nella persona del Direttore Generale domiciliato per la carica in viale Forlanini 95, Garbagnate Milanese (MI). Il Responsabile del trattamento dei dati è il soggetto individuato con deliberazione dal Direttore Generale.

Gli elenchi dei partecipanti e i loro indirizzi non potranno essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati comunque a fini commerciali.

1.14 Partner

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali integrazioni al contratto allegato.

Per partner si intende un ente/organizzatore che apporti qualsiasi contributo scientifico e/o organizzativo all'attività di formazione realizzata dal provider senza richiedere uno specifico corrispettivo come ad esempio spazi pubblicitari per la promozione del proprio marchio/logo. Il partner può essere accreditato o meno ECM.

2. Iniziative formative, sponsorizzate da terzi limitatamente ai costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio

Il presente capo disciplina la partecipazione dei professionisti dell'ASST Rhodense ad eventi formativi esterni (corsi, convegni, congressi, giornate di studio ed altre forme di attività formativa), sponsorizzati da soggetti privati (es. operatori economici con interessi commerciali, società scientifiche, enti o agenzie formative, associazioni), che ne sostengono i costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio.

La sponsorizzazione si traduce in un vantaggio per l'Azienda in quanto favorisce la formazione professionale dei propri dipendenti, invitati agli eventi formativi in qualità di discenti/uditori.

La finalità del presente capo è di assicurare che la sponsorizzazione avvenga in maniera trasparente, secondo criteri di imparzialità e rotazione, evitando conflitti di interesse anche potenziale.

2.1 Invito sponsorizzato

Il soggetto proponente la sponsorizzazione invia formale richiesta scritta alla S.S. Formazione dell'ASST Rhodense, di norma almeno 30 giorni prima dell'evento.

L'invito deve essere in forma scritta e trasmesso a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo:

protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it.

L'invito deve contenere:

- denominazione e ragione sociale del soggetto proponente, codice fiscale e sede;
- numero dei posti messi a disposizione;
- sede e data dell'evento;
- preventivo analitico delle spese previste per l'evento;
- programma dell'evento formativo recante l'indicazione dell'ottenuta autorizzazione laddove prevista, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 219/2006;
- qualifica professionale richiesta (medico, Infermiere, Tecnico Sanitario di Laboratorio, ecc.);
- Dipartimento/U.O./Servizio/Area interessata.

Il Protocollo aziendale trasmette la richiesta alla S.S. Formazione che ne verifica la completezza dei dati, con particolare riferimento al programma dell'evento.

Se la lettera di invito non è conforme agli standard previsti, la S.S. Formazione può richiederne la revisione e/o l'integrazione. L'indicazione nominativa del professionista destinatario dell'invito, comporta automaticamente il rigetto della richiesta e contestuale comunicazione al Soggetto proponente.

2.2 Individuazione del dipendente

Se la lettera è conforme, la S.S. Formazione trasmette la richiesta al Responsabile dell'U.O./Servizio, al Direttore di Dipartimento, al Direttore Medico di Presidio, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, al Direttore Socio Sanitario o al Direttore della S.C. Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali, per l'individuazione del dipendente, secondo il criterio della rotazione e della specializzazione.

Il nominativo viene trasmesso alla S.S. Formazione per espletamento delle pratiche amministrative.

E' cura della S.S. Formazione acquisire dal/dai dipendenti individuati la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ("Autocertificazione assenza di conflitto di interessi" — Allegato 5).

2.3 Procedura di autorizzazione

La S.S. Formazione acquisite le autorizzazioni di cui all'articolo precedente, provvederà a predisporre la lettera di autorizzazione a firma del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore DAPSS in funzione del profilo professionale del partecipante e ne dà comunicazione al dipendente ed allo sponsor.

Nella suddetta autorizzazione, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse di cui il soggetto proponente non abbia conoscenza, si inviterà quest'ultimo a prendere visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) e del Codice di Comportamento Aziendale, adottati dall'Azienda e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale (www.asst-rhodense.it).

Qualora sussistano evidenze di conflitto di interesse anche solo potenziale, non è rilasciata l'autorizzazione.

2.4 Modalità di partecipazione

Il dipendente individuato potrà partecipare all'evento formativo sponsorizzato in qualità di discente, secondo le modalità di partecipazione previste per l'aggiornamento professionale esterno, con l'istituto dell'Aggiornamento Facoltativo. A conclusione dell'evento, tutta la documentazione relativa alla partecipazione deve essere trasmessa a cura del dipendente alla S.S. Formazione. In caso di sopraggiunto impedimento a partecipare all'evento formativo, il dipendente ne deve dare comunicazione tempestiva alla S.S. Formazione.

2.5 Oneri delle sponsorizzazioni individuali

Gli oneri derivanti da sponsorizzazione individuale, relativi a spese d'iscrizione, viaggio, vitto e alloggio per i professionisti individuati sono totalmente a carico della Società/Ditta sponsorizzatrice. È vietato elargire somme direttamente ai professionisti individuati. Gli eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità non potranno essere estesi ad accompagnatori. L'ospitalità non potrà eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio della manifestazione e le dodici ore successive alla conclusione della medesima, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico scientifiche dell'iniziativa. Il limite può essere prorogato alle ventiquattro ore successive laddove la distanza e l'orario di chiusura dei lavori dovessero richiedere un ulteriore pernottamento.

3. Partecipazione a congressi o eventi sponsorizzati in qualità di docente/relatore/tutor/moderatore

Per questa tipologia di attività si rimanda al Regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali, di cui alla Delibera n 655 del 20/06/2019 , disponibile nella Intranet aziendale.

4. Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni interne dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense relative alla materia ivi trattata.

5. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.

6. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale della deliberazione di approvazione.

Elenco allegati:

Allegato 1: Avviso pubblico per la ricerca di soggetti disponibili alla sponsorizzazione di attività formative;

Allegato 2: Offerta di sponsorizzazione;

Allegato 3: Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla sponsorizzazione di un evento formativo artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n.36/2023;

Allegato 4: Contratto di sponsorizzazione tra provider e sponsor e allegato A) e allegato B);

Allegato 5: Autocertificazione assenza conflitto interessi.

**Allegato 1 - Avviso pubblico per la ricerca di soggetti disponibili alla sponsorizzazione di attività formative**

Bando emesso ai sensi della normativa vigente e del regolamento per la sponsorizzazione di attività formative di ASST Rhodense

PREMESSA

L'ASST Rhodense, in qualità di sponsee, intende ricercare uno o più soggetti disponibili a sponsorizzare l'iniziativa sotto descritta, diretta al perseguimento degli interessi pubblici, che escluda forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata. Lo schema tipo di contratto di offerta è pubblicato insieme al presente avviso.

DATI E RIFERIMENTI AZIENDA SPONSORIZZATA

Denominazione e indirizzo	ASST Rhodense Viale Forlanini 95 Garbagnate Milanese (MI) www.asst-rhodense.it
Struttura responsabile del procedimento	SS Formazione 02/99030-2142 ufp@asst-rhodense.it pec: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it
Tipologia di azienda	Azienda Socio Sanitaria Territoriale

DESCRIZIONE DELL'EVENTO FORMATIVO

Titolo dell'evento formativo	
Periodo di svolgimento	
Luogo di svolgimento	
Responsabile Scientifico	
Struttura proponente	
Obiettivi formativi	
Destinatari	

CONTRIBUTO RICHIESTO

Contributo complessivo richiesto a copertura dei costi	Euro
Contributo minimo richiesto	Euro
Destinazione del contributo in denaro	
Contributi richiesti in servizi	
Destinazione del contributo in servizi	

**OPPORTUNITA' PER LO SPONSOR
(Specificare)**

IMPEGNI DEL PROVIDER

IMPEGNI DELLO SPONSOR

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Data, _____

Il Responsabile della SS Formazione

Alla cortese attenzione
Direttore Generale ASST Rhodense
Viale Forlanini, 95
20024 Garbagnate Milanese (MI)

OGGETTO: domanda di sponsorizzazione per evento formativo

Il sottoscritto/a _____
(indicare Nome e Cognome)

nato/a _____ (prov. _____) il _____

legale rappresentante (o delegato munito di poteri necessari come da formale procura o delega allegata alla presente domanda) della Società _____
con sede legale in _____

CF _____

P IVA _____

Telefono _____

Mail _____

Sito _____

manifesta il proprio interesse a sponsorizzare

l'evento formativo previsto nell'avviso pubblico per la ricerca di soggetti disponibili alla sponsorizzazione di iniziative formative emesso da ASST Rhodense dal titolo:

che si svolgerà il _____

e che per tale evento viene stimato il contributo:

- in denaro pari a € _____

- in servizi offerti pari a € _____,00 destinabile per le seguenti voci in dettaglio:

☐ Coffee break

☐ Lunch

☐ Rimborso spese relatori

☐ Altro: _____

Proposta migliorativa:

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole della decadenza dei benefici conseguenti ad un'eventuale aggiudicazione avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- ☐ di avere preso visione del Regolamento aziendale per la sponsorizzazione di eventi formativi e informativi e di accettarne le condizioni ivi riportate;
- ☐ che non sussistono cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- ☐ l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, con l'attività pubblica dell'ASST Rhodense;

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

di adempiere a tutto quanto necessario per la formalizzazione della sponsorizzazione assumendosene ogni responsabilità;
di impegnarsi a corrispondere e garantire quanto previsto nell'offerta;
di non influenzare in alcun modo i contenuti didattici del 'evento formativo oggetto della sponsorizzazione;
di fornire e consentire la pubblicizzazione e la divulgazione del logo dello sponsor;
di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
che i servizi erogati dallo sponsor e le relative attività di produzione e commercio non si svolgono nei settori delle armi, alcool, pornografia e tabacchi e che in tali settori lo sponsor non ha alcuna partecipazione finanziaria;
di essere consapevole dei casi di esclusione e delle cause di risoluzione del contratto.

REFERENTE OPERATIVO PER LA PROPOSTA

Cognome e nome _____
Nato a _____ il _____
Recapito telefonico: _____
Mail: _____

Documento di riconoscimento _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____
(allegare alla domanda)

(indicare luogo e data)

(firma Legale Rappresentante)

**INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE**

Si informa che:

- tutti i dati personali comunicati all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea;
- il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico - digitali;
- il Titolare del trattamento è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (Sede legale: viale Forlanini, 95 – Garbagnate Milanese- Tel. 02/994.301);
- l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: privacy@asst-rhodense.it
- l'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l'ASST Rhodense e/o consultabile sul sito dell'ente all'indirizzo: www.asst-rhodense.it
- il Data Protection Officer (art. 37 Reg. 679/2016) è nominato con deliberazione dell'ASST Rhodense.

SINTESI DEL PARERE

A seguito dell'incontro collegiale effettuato in data _____ si esprime parere:

o FAVOREVOLE

o NON FAVOREVOLE

come da verbale allegato.

Data _____

Firma _____

Allegato 3 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla sponsorizzazione di un evento formativo artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____) il _____
e residente a _____ (_____) Via _____ n° _____
CAP _____, C.F. _____ in qualità di:

- (A) in qualità di rappresentante legale del *(compilare quanto segue)*:
(B) in qualità di delegato del rappresentante legale del *(compilare quanto segue)*:

Soggetto Giuridico

con sede in:

Via/P.zza _____

Comune _____ Provincia _____

Codice fiscale n. _____

_____ Partita IVA n. _____

Tel. _____ Fax _____
_____ E mail _____

sito internet _____

(A) in base al seguente atto di incarico, di cui si allega copia _____

(B) in base alla delega rilasciata il _____ di cui allega copia, unitamente a
copia firmata del documento di riconoscimento del delegato;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste 94, 95, 96, 97
e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali
rappresentanti dell'impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di

invito (per quest'ultimi l'impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall'eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati elencati dagli artt 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;

- a) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d. Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
- b) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi ed alle norme in materia ambientale e sociale e di lavoro stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali e dalla normativa nazionale ed europea;
- d) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- f) che la partecipazione dell'impresa all'avviso di manifestazione di interesse per la sponsorizzazione di eventi formativi non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l'esclusione dell'impresa dalla procedura;
- g) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell'impresa nella preparazione di procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l'esclusione dell'impresa dall'avviso di manifestazione di interesse;
- h) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008;
- i) che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- j) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;

DICHIARA altresì

(barrare l'opzione d'interesse)

- ☐ che l'Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero

☐ che l'Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero

☐ che l'Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.

(indicare luogo e data)

(firma)

**INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE**

Si informa che:

- tutti i dati personali comunicati all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea;
- il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico - digitali;
- il Titolare del trattamento è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (Sede legale: Viale Forlanini, 95 – Garbagnate Milanese- Tel. 02/994.301);
- l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: privacy@asst-rhodense.it
- l'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l'ASST Rhodense e/o consultabile sul sito dell'ente all'indirizzo: www.asst-rhodense.it.
- il Data Protection Officer (art. 37 Reg. 679/2016) è nominato con deliberazione dell'ASST Rhodense.

Allegato 4 – Contratto di sponsorizzazione tra provider e sponsor

(compilare su carta intestata)

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA PROVIDER E SPONSOR

Tra

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE con sede legale in Garbagnate Milanese, viale Forlanini, 95 - C.F. e P.IVA 09323530965, nella persona del dott.

(di seguito “**Provider**”)

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXXXX N. XX, cap. XXXX C.F. e/o P. IVA XXXXXX nella persona del Dott. XXXXXX Legale Rappresentante, XXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito “**Sponsor**”)

PREMESSO che

- a. il Provider, ID _____, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Regionale a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b. il Provider nel pieno rispetto dell’Accordo tra Stato e le Regioni del 19.04.2012 e del successivo Accordo del 2.02.2017 e di tutta la normativa applicabile in materia di educazione Continua in Medicina (di seguito “Normativa ECM”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di XXXXXX dal titolo XXXXXX che si terrà a XXX, nei giorni XX
- c. il Provider, nel rispetto dell’allegato 1 dell’Accordo 2012 di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, (comunicazione dell’evento AIFA) intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’Evento;
- d. lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio, di XXXXXXXXXXXXXXX ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
- e. lo Sponsor, operando nella commercializzazione di xxxxx, ha manifestato l’interesse di sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- f. lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l’Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le “**Parti**”, se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue.

1. Oggetto del Contratto e Generalità

1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo d) delle premesse.

1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 6, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

1.3 Possibili accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e, ove esistenti, dettagliati nell'Allegato A) al presente contratto quale parte integrante;

1.4 Le parti concordano che possibili modifiche di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 6, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, vengano stabilite a parte e, ove esistenti, dettagliate nell'Allegato B) al presente contratto quale parte integrante;

1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza delle *"Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi"*, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle *"Determinazioni"* approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni, recepite dall'allegato 2 dell'Accordo tra Stato e le Regioni del 19.04.2012.

1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi.

2.2 Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.

2.3 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Dott. ____ (di seguito **"Responsabile Scientifico"**), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà ____ (di seguito **"Referente"**).

2.4 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.5 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà ai discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.6 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento

dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.7 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

2.8 In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per l'attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni degli Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "**Co.Ge.A.P.S.**"), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

2.9 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM a Regione Lombardia per la Formazione Continua;
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di _____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____ (qui di seguito "**Stand**"). Il Provider si impegna altresì, a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative;
- d) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.10 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. n. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.11 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3 Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto d) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* art. 6 e secondo le modalità riportate nell'Allegato b) al presente Contratto di cui è parte integrante. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico,

esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto d) delle premesse.

3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo.

4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

4.1.1. Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema dell'"Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno;
- b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
- e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider **con il supporto economico non condizionante dello Sponsor**;
- f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;
- h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
- i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo solo a condizione che venga riportata la seguente dicitura: **"con il supporto economico non condizionante dello Sponsor"**. È inoltre consentito indicare lo Sponsor solo prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

5. Rispetto della normativa vigente

Le parti si impegnano ad organizzare e condurre l'evento nel rispetto della normativa vigente in materia di eventi scientifici che hanno come sponsor commerciale una società privata ed in particolare in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs n. 541/92 e alle delibere di Giunta Regionale della Lombardia nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 e successive integrazioni.

Qualora il Provider decida di incaricare personale dipendente del SSN al fine di condurre l'evento, si impegna ad ottemperare alla vigente normativa prevista in materia di incarichi a dipendenti pubblici ove applicabile, con particolare riferimento all'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni autocertificate di ognuno dei soggetti che svolgono attività formativa circa l'assenza del conflitto d'interessi.

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1. Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, pari ad € XXXXXX + IVA, (come da **Allegato b)** del presente Contratto, quanto alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

7. Durata e Scioglimento del Contratto

7.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

7.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarare di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o

(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. Del presente Contratto.

7.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarare di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

7.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

8. Riservatezza

8.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito **"Dati Personali"**) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito **"Codice della Privacy"**), nonché secondo quanto disposto dal GDPR n. 679/2016, cd. **"General Data Protection Regulation"**;

8.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy come integrato dal Regolamento Generale, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

8.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento".

9. Limitazioni di responsabilità

9.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

9.2 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

9.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Regolamento".

10. Varie

10.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

10.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

quanto al Provider:

quanto allo Sponsor: _____

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

10.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

_____, li _____

Provider

_____ (Legale Rappresentante)

Sponsor

Lo Sponsor dichiara di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 del presente Contratto

Sponsor

ALLEGATO "A" DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'AZIENDA/AGENZIA/ISTITUTO E XXXXXXXXXXXXX

Descrizione dell'evento di sponsorizzazione:

Titolo del corso:

--	--	--

Responsabile Scientifico:

--	--	--

Sede del corso:

--	--	--

Calendario:

--	--	--

Programma scientifico:

Elenco degli "Sponsor":

--	--	--

Richiesta accreditamento ECM:

--	--	--

ALLEGATO "B" DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'AZIENDA/AGENZIA/ISTITUTO E XXXXXXXXXXXXX

Descrizione delle spese dell'evento sponsorizzato:

Coffee Break/Lunch:

		IVA
--	--	-----

Materiale didattico:

Elenco degli "Sponsor":

--	--	--

Richiesta accreditamento ECM:

--	--	--

Allegato 5 - Autocertificazione assenza conflitto di interessi

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. consapevole delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____ e residente a _____
in via _____
C.F. _____

CHIEDE

☐ di partecipare all'evento _____

con sponsorizzazione (rimborso spese di iscrizione, viaggio, vitto);

☐ di partecipare all'evento _____

in qualità di docente/relatore/tutor con incarico retribuito;

☐ di partecipare all'evento _____

in qualità di docente/relatore/tutor con incarico non retribuito;

☐ di partecipare all'evento _____

in qualità di docente/relatore/tutor con incarico con solo rimborso spese;

☐ di ricoprire il ruolo di responsabile scientifico dell'evento _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 25 della L. 25/11/2003, n. 326 e delle altre norme vigenti sulla verifica e dichiarazione di conflitto di interessi:

di non avere interessi diretti o indiretti con industrie farmaceutiche ed altri sponsor commerciali o con altri soggetti pubblici e/o privati ² che possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'attività formativa residenziale;

- ☐ che nell'ultimo biennio non ha avuto rapporti con aziende farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari tali da pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'attività formativa residenziale;
- ☐ non ha preso parte, in qualità di componente, a Commissioni giudicatrici di gare e/o selezioni in cui abbia partecipato la società proponente l'iniziativa;
- ☐ di non porre in essere comportamenti contrari alle norme vigenti e al codice etico comportamentale vigente all'interno della Azienda/Agenzia/Istituto e al codice deontologico della propria professione così come approvato dal proprio ordine;
- ☐ di non aver usufruito per più di 2 volte nell'arco dell'anno in corso del contributo per il rimborso spese per partecipazione a eventi formativi esterni dallo stesso sponsor.

Il sottoscritto accetta l'incarico e, preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita dall'ASST Rhodense, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

In fede * _____ Data _____

* Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

**INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE**

Si informa che:

- tutti i dati personali comunicati all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea;
- il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico - digitali;
- il Titolare del trattamento è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (Sede legale: Viale Forlanini, 95 – Garbagnate Milanese- Tel. 02/994.301);
- l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, al seguente recapito: privacy@asst-rhodense.it;
- l'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l'ASST Rhodense e/o consultabile sul sito dell'ente all'indirizzo: www.asst-rhodense.it;
- il Data Protection Officer (art. 37 Reg. 679/2016) è nominato con deliberazione dell'ASST Rhodense.

² Perché sussista conflitto di interessi è necessario che il relatore abbia o abbia avuto nell'ultimo biennio, una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e/o sussista un qualsiasi rapporto di interesse con industrie farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari e/o sia titolare o compartecipe di quote di imprese, rapporti che possano in tal modo configurare il docente/relatore come portatore di interessi commerciali che potrebbero trarre vantaggio dalla sua attività di docente /relatore di personale appartenente all'ambito del S.S.N. Si precisa che la prescrizione di farmaci nell'ambito dell'attività clinica dei professionisti sanitari - effettuata secondo criteri di ragionevolezza e coerenza - non è annoverabile tra i rapporti con aziende farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari idonei a configurare fattispecie di conflitto di interesse.